

CAMBIA IL REGIME FISCALE DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA

Coordinatore Guido Ascheri

Marina d'Angerio

I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY

Coordinatore Guido Ascheri



Guido Ascheri

Coordinatore scientifico dello studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per editori quali IPSOA ed EBC, Ebooks per Fisco e Tasse, ha fondato e diretto la rivista «Professione Azienda», premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale.

Guido è Designated Member di Adam Nelson LLP.



Marina d'Angerio

Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista iscritta all'albo di Torino e Revisore Contabile. È, inoltre, abilitata in Inghilterra e Galles come ICAEW Chartered Accountant ed Auditor. Si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, bilanci e dichiarazioni fiscali.

Marina è Designated Member di Adam Nelson LLP.

CAMBIA IL REGIME FISCALE DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA

INDICE

I. Dividendi esteri: normativa fiscale di riferimento in Italia.....	1
I.I Partecipazione qualificata e non in società estere e tassazione dei dividendi	1
I.II. Regime ante legge di bilancio 2018	2
I.III. Novità della legge di bilancio 2018	2
I.IV. Dividendi e utili 2017-2018: regime transitorio	3
I.V. Considerazioni.....	4
II. Dividendi: Paesi a regime fiscale privilegiato	5
II.I. Dividendi provenienti dai paradisi fiscali: detassazione del 50%	5
II.II. Agevolazioni per i dividendi provenienti dai nuovi paradisi fiscali	6
II.III. Anno di formazione degli utili e dividendi.....	7
III. Dividendi esteri: normativa fiscale di riferimento nel Regno Unito	7
III.I. Tassazione persone fisiche	7
III.II. Tassazione persone giuridiche	8
IV. Diverted Profits Tax (DPT).....	9
V. Novità 2019	9
V.I. Considerazioni.....	10
IV. Domande	10

I. Dividendi esteri: normativa fiscale di riferimento in Italia

I.1. Partecipazione qualificata e non in società estere e tassazione dei dividendi

Gli argomenti di questo ebook verteranno sulla tassazione dei dividendi esteri facendo un parallelo tra il trattamento fiscale in Italia e quello nel Regno Unito alla luce, anche, delle recenti variazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2018.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato significative modifiche alle disposizioni previste in materia di redditi di capitale realizzati da persone fisiche al fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa in relazione a partecipazioni "qualificate" in soggetti residenti e non residenti.

Di fatto viene abolito il doppio regime di tassazione per le partecipazioni qualificate e non.

Viene così previsto che i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa siano assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26%, in linea con quanto storicamente previsto per i redditi di capitale da partecipazioni "non qualificate" (come disposto dall'art. 27, commi 1 e 4, DPR 600/1973 per le partecipazioni in soggetti residenti e non).

Per i dividendi esteri la tassazione avverrà mediante autoliquidazione dell'imposta sostitutiva al 26% senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria e non sarà possibile beneficiare del credito relativo alle eventuali imposte applicate all'estero sui dividendi ricevuti.

I dividendi esteri percepiti da persone fisiche non imprenditori, con la nuova normativa, subiscono una tassazione meno favorevole rispetto alla normativa precedente.

Vedremo più avanti un breve esempio numerico che dà le dimensioni del peggioramento dell'imposizione.

La nuova disciplina si applica ai dividendi percepiti dal 01.01.2018 ed alle plusvalenze realizzate a partire dal 01.01.2019.

Voglio precisare che la tassazione dei dividendi non qualificati avviene secondo il criterio di cassa, ossia in relazione al momento dell'effettiva percezione, essendo irrilevante la data di deliberazione della distribuzione degli utili. Relativamente ai dividendi da partecipazioni qualificate occorre individuare il periodo di imposta di formazione degli utili in capo alla società al fine di applicare la corretta quota di imponibilità in capo al socio.

Vedremo a breve la normativa relativa al periodo transitorio.

I.II. Regime ante legge di bilancio 2018

Secondo quanto previsto dalla previgente disciplina della tassazione di dividendi e plusvalenze, come anticipato in premessa, la tassazione applicabile differisce a seconda della tipologia di partecipazione.

Con riferimento al distinguo tra partecipazioni qualificate e non, ricordiamo che l'articolo 67 TUIR stabilisce che:

- Sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- Non sono qualificate le partecipazioni che non eccedono tali limiti.

Precedentemente alla riforma del 2017, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito imponibile del socio "qualificato" nella misura del 58,14%.

Tale percentuale, nel corso degli anni, è stata rivista per adeguarla alle modifiche dell'aliquota IRES intervenute.

Da ultimo, infatti, per tener conto della riduzione dell'aliquota IRES al 24% a partire dal periodo d'imposta 2017, il D.M. 26 Maggio 2017 ha incrementato la percentuale di concorrenza al reddito degli utili dal 49,72% al 58,14%.

In tale contesto, nel caso di dividendi provenienti da un soggetto estero residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (non privilegiata), sulla base delle previsioni generalmente contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e delle disposizioni previste dalla norma domestica, le eventuali imposte prelevate all'estero in relazione alla distribuzione di dividendi a favore del socio italiano - applicate ad esempio sotto forma di ritenute alla fonte - potevano essere detratte nel limite del 58,14% cioè in misura corrispondente al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del socio italiano.

I.III. Novità della legge di bilancio 2018

Come anticipato in premessa, la nuova disciplina permette di equiparare il regime di tassazione degli utili qualificati a quello degli utili non qualificati con aliquota al 26% a decorrere dai dividendi percepiti dal 01.01.2018.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018 (a prescindere dalla data di delibera). Viene però previsto un regime transitorio

per la distribuzione di utili che erano stati accantonati e che quindi erano maturati in anni precedenti al 01.01.2018.

I.IV. Dividendi e utili 2017-2018: regime transitorio

Il problema della corretta tassazione nasce con l'analisi del comma 1006 della L. 205 del 2017 contenente un'apposita disciplina transitoria ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017.

Tale previsione intende salvaguardare la più favorevole tassazione del socio che deriva dall'adozione delle vecchie regole per i periodi dal 2018 al 2022.

Quindi, riepilogando:

- Se l'utile è stato prodotto dal 01.01.2018, si applica la nuova disciplina;
- Gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti, ancora per 5 anni (2018-2022), potranno concorrere alla formazione del reddito ai sensi della previgente disciplina.

Schema di sintesi delle modifiche della L. 205/2017

Soggetto	Previgente regime	Nuovo regime
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate)	Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (salvo disciplina transitoria)
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate)	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Società semplici	Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%	Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Snc, sas	Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%	Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%

Facciamo l'esempio di un dividendo tedesco di €100. Su questo viene trattenuto il 15%. In Italia il dividendo sarà di €85. In Italia verrà tassato al 26%, facendo guadagnare solo €63.

Vediamo ora, come venivano tassati i dividendi da partecipazioni qualificate e quali effetti ha prodotto l'introduzione della nuova normativa.

Nella tabella riportata vediamo nel dettaglio la percentuale dovuta per ciascun dividendo in base al paese.

Australia	0,00%	Netherlands	15,00%
Belgium	15,00%	Norway	15,00%
China	10,00%	Portugal	15,00%
Czech Republic	15,00%	Singapore	0,00%
Denmark	15,00%	Spain	15,00%
Finland	15,00%	Sweden	15,00%
France	15,00%	Switzerland	35,00%
Germany	15,00%	United Kingdom	0,00%
Hong Kong	0,00%	United States	Individual Rate
Japan	10,00%		

E' necessario prima di acquistare un titolo valutare se merita investire in titoli a doppia tassazione sui dividendi.

I.V. Considerazioni

Riassumendo, la normativa prevedeva la differenziazione di tassazione a seconda che il percettore fosse socio qualificato o non qualificato.

Il socio qualificato, con la normativa ante legge di bilancio 2018, dichiarava il proprio reddito da capitale ai fini IRPEF per una quota pari al 58,14% (per gli utili prodotti nel 2017) ovvero pari al 49,72% per gli utili prodotti tra il 2008 ed il 2016, e una quota pari al 40% per quelli prodotti ante 2007.

Il socio non qualificato, invece, subisce una ritenuta pari al 26% sull'importo complessivo del reddito percepito.

A seguito delle novità, il legislatore vuole omogenizzare la tassazione per entrambi i tipi di

soggetti, applicando una imposta pari al 26%.

Come incidono sulle tasche dei contribuenti tali nuove disposizioni?

In tutti i casi analizzati nella slide n.7 si riscontra un peggioramento dell'imposizione fiscale, ma con effetti diversi a seconda dello scaglione Irpef del percettore:

- Un decisivo peggioramento per i percettori di redditi al di sotto delle 75.000 €/annue, dove l'effetto della nuova aliquota al 26% si fa sentire in modo pesante.
- Un lieve peggioramento per i percettori di redditi inferiori alle 75.000 €/annue.

In conclusione la norma sembra essere pensata per soddisfare esigenze di gettito erariale più che per perseguire importanti e nobili principi di equità e di proporzionalità dell'imposta. Il risultato finale sembra essere quello di penalizzare i contribuenti con fasce di reddito medio/basse.

II. Dividendi: Paesi a regime fiscale privilegiato

Con la Legge di Bilancio 2018 sono state previste delle agevolazioni riguardanti la tassazione dei dividendi provenienti dai paradisi fiscali, le quali sono volte ad incentivare il rimpatrio delle somme detenute nei Paesi black list.

II.I. Dividendi provenienti dai paradisi fiscali: detassazione del 50%

La prima misura prevista dalla Legge di Bilancio 2018, in materia di tassazione dei dividendi provenienti dai paradisi fiscali, riguarda la modifica del regime di imposizione integrale per i soggetti IRES.

In particolare, prima della riforma, i dividendi provenienti dai paradisi fiscali, derivanti sia da partecipazioni dirette sia da partecipazioni indirette, venivano assoggettati a tassazione in Italia nella misura del 100%.

Per evitare l'imposizione integrale era necessario disapplicare la disciplina CFC (che ne avrebbe comportato la tassazione per trasparenza in capo al socio), attraverso la dimostrazione che dalla detenzione delle partecipazioni nella società estera non fosse derivato l'effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale, ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR.

Diversamente, la dimostrazione che la società estera, ubicata in un paradiso fiscale, svolgesse effettivamente un'attività commerciale o industriale, pur essendo idonea ad escludere l'applicazione della disciplina CFC (ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR), non

era sufficiente ad evitare l'applicazione della tassazione integrale sui dividendi provenienti dai paradisi fiscali, rispetto alla quale veniva solo riconosciuto un credito per le imposte eventualmente pagate dalla società estera partecipata.

Non mi soffermo su tali normative poiché' ampiamente approfondite in precedenti ebook.

La Legge di Bilancio 2018, invece, prevede che i dividendi distribuiti dai soggetti residenti nei paradisi fiscali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti IRES che li percepiscono, nella misura del 50%, qualora il contribuente dimostri che il soggetto estero svolge effettivamente un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività nel mercato del paradiso fiscale di riferimento. Ne deriva che, a tali condizioni, i dividendi restano imponibili solo nella restante parte del 50%.

Invece, qualora il contribuente non riesca a dare la prova che la società localizzata in un paradiso fiscale ivi svolga effettivamente le predette attività, i dividendi continuerebbero ad essere tassati nella misura del 100%.

II.II. Agevolazioni per i dividendi provenienti dai “nuovi” paradisi fiscali

Altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 riguarda il trattamento dei dividendi provenienti da quei Paesi che solo recentemente sono divenuti dei paradisi fiscali.

Più in particolare, le recenti riforme hanno modificato i parametri di individuazione dei paradisi fiscali, cosicché, se prima si faceva riferimento ad un elenco “rigido” dei Paesi considerati black list, allo stato attuale è subentrato un criterio “variabile” per la loro identificazione, il quale fa riferimento a parametri come il livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (art. 167, comma 4, del TUIR).

Con tali modifiche è accaduto che Paesi che precedentemente non erano inclusi nella black list dei paradisi fiscali, lo siano diventati solo di recente, in applicazione dei nuovi parametri.

Detto cambiamento avrebbe comportato per i soggetti passivi IRPEF e IRES di ritrovarsi a detenere delle partecipazioni in società ubicate in Paesi, precedentemente non inclusi nella black list, improvvisamente considerati paradisi fiscali e quindi soggetti a tassazione integrale sui dividendi.

Ebbene, per evitare questa penalizzazione, con la Legge di Bilancio 2018 è stato previsto che gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, non si considerano provenienti da società residenti in paradisi fiscali, se sono maturati quando la controllata era residente in un Paese white list, nonostante quest'ultimo sia divenuto un paradiso fiscale alla luce dei nuovi criteri.

Le descritte nuove misure, in definitiva, introducono degli incentivi per il rimpatrio degli utili

formatisi nei paradisi fiscali, vale a dire:

- avvantaggiano le società, che possono beneficiare della detassazione degli utili, nella misura del 50%, dimostrando che la partecipata estera svolge un'effettiva attività commerciale o industriale;
- offrono sia alle società sia alle persone fisiche la possibilità di non subire la tassazione integrale sugli utili distribuiti che si sono formati quando il Paese estero di insediamento della partecipata non era ancora considerato un paradiso fiscale.

II.III. Anno di formazione degli utili e dividendi

Sul punto occorre sottolineare come il regime impositivo dei dividendi debba essere sempre collegato agli utili da cui vengono attinti. Se tali utili si sono formati quando la società era considerata "privilegiata" tali dividendi rimangono soggetti a tassazione integrale.

Viceversa, se si sono formati quando la società non era considerata "privilegiata" il relativo dividendo può fruire dell'ordinario regime di tassazione.

III. Dividendi esteri: normativa fiscale di riferimento nel Regno Unito

III.I. Tassazione di persone fisiche

A partire da Aprile 2018 viene introdotta una nuova soglia esentasse per quanto riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche anche imprenditori individuali: le prime 2.000 £ di reddito da dividendi, pagati da società del Regno Unito o società estere, saranno esentasse, indipendentemente dal reddito del percipiente.

Precedentemente la soglia di esenzione era pari a £ 5.000.

Sull'ammontare dei dividendi che supera la suddetta soglia verranno applicate le seguenti aliquote:

- 7.5% se il percipiente è un basic tax payer (redditi inferiori alle £ 46,350)
- 32.5% se il percipiente è un higher tax payer (redditi tra £46,351 to £150,000)
- 38.1% se il percipiente è un additional tax payer (redditi oltre £150,000)

HM Revenue and Customs (HMRC) non può rimborsare le tasse eventualmente pagate all'estero sui dividendi percepiti dai contribuenti britannici, tuttavia riconosce un credito d'imposta.

È possibile richiedere il Tax Credit Relief sulle imposte pagate all'estero solo se esiste un

accordo contro le doppie imposizioni siglato tra l'Inghilterra e questo altro Paese.

Alcuni accordi contro la doppia imposizione possono limitare l'importo della tassa estera che si può richiedere.

I limiti variano da paese a paese e dipendono dal tipo di reddito.

Il Regno Unito ha una convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia che prevede un'imposta massima pari al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Questo è l'ammontare massimo del credito d'imposta che verrà riconosciuto.

III. Il Tassazione di persone giuridiche

I dividendi ricevuti da una holding company britannica da altre società UK o da società estere beneficiano di un'esenzione dall'imposta chiamata Dividend Exemption, ciò significa che la holding del Regno Unito non deve pagare l'imposta sulle società (che attualmente è al 19%) sui dividendi che riceve dalle società figlie.

Affinché la holding britannica possa usufruire di tale beneficio non dovrà superare due dei seguenti limiti:

- Un fatturato annuo non superiore a £ 10,2 milioni
- Attività non superiori a £ 5,1 milioni
- 50 o più dipendenti in media

Sono gli stessi limiti previsti per non avere l'obbligo dell'audit o revisione.

Per quanto riguarda le società di grandi dimensioni, ossia che superano i limiti appena accennati, l'esenzione totale dalla tassazione dei dividendi stranieri, si applica solo se il dividendo rientra in una delle seguenti classi:

- Dividendi pagati da una società controllata dalla società beneficiaria del Regno Unito (controllo in termini di potere e diritti economici);
- Dividendi pagati su azioni ordinarie;
- Dividendi derivanti da transazioni non finalizzate alla riduzione delle imposte.

Diversamente l'intero importo dei dividendi sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

Il Regno Unito non impone alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita fatta eccezione per

i fondi comuni di investimento immobiliare. Questo indipendentemente dalla residenza della persona o soggetto giuridico percipiente.

IV. Diverted Profits Tax (DPT)

La DPT è una imposta destinata a colpire le multinazionali britanniche che “deviano” i profitti dal Regno Unito verso altre società del gruppo con sede in paradisi fiscali.

La DPT è stata introdotta ad aprile 2015 e non si applica alle piccole e medie imprese.

L'attuale tasso della DPT è pari al 25% del profitto deviato.

In generale, la DPT si applica in due circostanze:

- Se, in presenza di un gruppo societario, vi sono accordi tra le parti che “mancano di sostanza economica”, e palesemente costruiti al fine di sfruttare i disallineamenti fiscali dei diversi Paesi;
- Quando una società non residente nel Regno Unito svolge un'attività commerciale sul suolo britannico (forniture di beni, servizi, etc.) e tale attività è volta a garantire che l'organizzazione non britannica non crei una stabile organizzazione nel Regno Unito, e o lo scopo principale del regime è evitare di pagare le imposte UK.

Non si applica la DPT se la società ha effettuato aggiustamenti ai prezzi di trasferimento utilizzando i prezzi di mercato come previsto dalla direttiva sul transfer pricing.

Le aziende, che potenzialmente soggette a DPT, sono tenute a notificarlo ad HMRC entro tre mesi dalla fine del periodo contabile a cui si riferisce (esteso a sei mesi per il primo anno).

V. Novità 2019

Sono stati firmati nuovi accordi contro le doppie imposizioni tra l'Inghilterra il Jersey, il Guernsey e l'isola di Man.

Tali trattati sono entrati in vigore il 19 Dicembre 2018 per quanto riguarda il Jersey e l'Isola di Man ed il 9 Gennaio 2019 quella per il Guernsey.

I nuovi trattati sono molto simili tra loro e comprendono disposizioni che incorporano misure che riflettono i risultati del progetto Erosione di base e trasferimento di profitti, nonché altri importanti aggiornamenti come modifiche alla definizione di residenza aziendale, stabile organizzazione e corrispondenti allocazioni di utili.

Una delle novità più importanti riguarda l'introduzione di un tie-break per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche.

Questo tie-break per individuare la residenza fiscale è allineato a quello previsto nel modello OCSE.

Altra novità riguarda una modifica alla definizione di stabile organizzazione e corrispondente assegnazione degli utili da questa prodotti e da tassare nel paese in cui vengono prodotti.

Eliminazione della doppia imposizione di dividendi, interessi e royalties se il reddito è attribuibile ad un soggetto residente dell'altro Stato contraente.

Ciò contribuirà all'ottenimento dei cosiddetti tax relief, ossia alleggerimenti fiscali.

Dal punto di vista della Corporation Tax, questo significherà che i dividendi provenienti da tali paesi e pagati alla controllante UK potranno usufruire della Dividend Exemption per quanto riguarda le imprese di piccole dimensioni o di grandi dimensioni che rispettano i parametri specificati prima.

I precedenti accordi con tali paesi risalivano agli anni 50' ben prima dell'entrata in vigore dei modelli OCSE del 1963.

I nuovi trattati, ora, sono coerenti con la convenzione del modello OCSE e per questo possono ora godere dei tax relief.

V.I. Considerazioni

La scelta della giurisdizione della propria holding è una decisione molto importante e rilevante sia dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale che delle strategie commerciali.

Le normativa sul Dividend Exemption attuata nel 2009 rende il Regno Unito un luogo interessante per la costituzione di holding internazionali.

Inoltre, in base ai trattati internazionali contro la doppia imposizione fiscale, le società holding hanno il diritto di recuperare integralmente le ritenute alla fonte operate da paesi terzi.

VI. Domande

1) Come recuperare in Italia la differenza tra la ritenuta subita nel paese estero e la ritenuta convenzionale?

La differenza tra la ritenuta convenzionale (in genere 5-10 o 15% a secondo della Convenzione) e quella effettivamente subita, che può essere superiore a quelle riconosciute dalla convenzione) può essere chiesta a rimborso all'Amministrazione Finanziaria del paese estero.

Se detto paese estero accetta la specifica modulistica italiana la cosa si semplifica. Tuttavia alcuni paesi esteri accettano solo la propria modulistica.

Potrebbe rendersi necessario richiedere all'amministrazione finanziaria del paese nel quale si risiede fiscalmente di produrre un certificato di residenza fiscale

2) La Allowance inglese per i dividendi è indipendente dal reddito della persona? La può avere chiunque?

La Allowance di £ 2.000 è indipendente dal reddito della persona fisica ed in aggiunta alla personal Allowance di £ 12.500 prevista per l'anno 2019/2020.

Per fare un esempio pratico immaginiamo una persona fisica con un reddito di £ 70.000 da lavoro dipendente e che percepisce £ 7.000 di dividendi.

Il suo reddito lordo tassabile sarà di 57.000 (70.000-12.500).

I dividendi tassabili saranno pari a £ 5.000 (7.000-2.000 di Allowance) che verranno tassati al 32.50% perché il reddito complessivo dell'individuo è superiore alle £ 46.351.

3) Come potrebbe cambiare la tassazione dei dividendi provenienti dall'Europa post Brexit?

La legislazione fiscale del Regno Unito non impone alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita, perciò si può prudentemente ritenere che ciò non avrà alcun effetto sui dividendi pagati dalle società UK ai residenti, persone fisiche o società, dell'UE.

Le società del Regno Unito continueranno a pagare i loro dividendi lordi.

Per quanto riguarda i dividendi in entrata, se il Regno Unito dovesse lasciare l'UE senza un accordo, bisognerà verificare i termini dei trattati contro le doppie imposizioni tra il Regno Unito ed il paese dell'UE in cui risiede la persona, fisica o giuridica, che paga i dividendi.

Fortunatamente l'Inghilterra vanta un elevato numero di accordi contro le doppie imposizioni.

-.-.-



20 Birchin Lane
City of London
London EC3V 9DU

Tel. +44 203 751 9360
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932

info@ascheri.co.uk
www.ascheri.co.uk
www.ascheri.academy
www.adamnelson.london
Skype: ascheri-partners

**Ascheri
& Partners**

